ASSI successore ex lege UNIRE (Legge n.111 del 15.7.2011)



## DETERMINAZIONE N. 218 DEL JOHN JUNE

AREA GALOPPO – ISCRIZIONE NELLA LISTA DEI PAGAMENTI INSODDISFATTI DELLA J.J.M.R. SRL, A SEGUITO DI ISTANZA DELLA S.A.B. SRL.

## IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI gli artt. X dei Regolamenti degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia, vigenti nell'Area Galoppo;

VISTA la richiesta di iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti avanzata dalla S.A.B. srl, in data 20/04/2012 (prot. UNIRE n. 31684 del 21/05/2012), nei confronti della J.J.M.R. srl per il mancato pagamento di obbligazioni contratte nell'esercizio di attività ippiche ed esplicitate nel loro esatto ammontare nella documentazione allegata all'istanza sopra citata, a cui si rinvia;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria effettuata, in conformità alla normativa regolamentare di riferimento per l'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la J.J.M.R. srl non ha provveduto al pagamento del dovuto nei termini fissati e che comunque – alla data odierna – vi è assenza di contestazioni da parte della stessa;

## **DETERMINA**

a) per i motivi tutti descritti in premessa, di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti la J.J.M.R. srl, per l'importo di € 8.727,60 dovuto alla S.A.B. srl, per le obbligazioni di pagamento di cui alla richiesta di iscrizione del 20/04/2012, a cui si rinvia;

## ASSI successore ex lege UNIRE (Legge n.111 del 15.7.2011)



b) di disporre, ai sensi dell'art. X lett. B) dei sopraindicati Regolamenti, la restituzione del deposito provvisorio versato dalla S.A.B. srl in occasione della domanda di attivazione della procedura.

บ.นั้น คุโปะ ::scn \_.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Ruffo Scaletta